



TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione unica civile

Il Giudice dell'esecuzione

letta l'istanza di sospensione *ex art. 624-bis c.p.c.* depositata in data 6/5/2026 dalla creditrice procedente AMCO - Asset Management Company S.p.A.;

ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto, secondo quanto desumibile dall'avviso di vendita in atti;

rilevato che non vi sono creditori intervenuti;

ritenute non necessarie, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, l'audizione e l'adesione della parte esecutata (stanti la posizione di mera soggezione processuale e la carenza di interesse alla prosecuzione dell'azione esecutiva), alla quale dovrà comunque darsi avviso della sospensione;

ritenuto di dovere, per l'effetto, revocare la già fissata udienza del 30/11/2026;

visto l'art. 624-*bis* c.p.c.,

SOSPENDE

la procedura esecutiva n. 146/2024 R.G. Es. per il periodo di 24 mesi a far data dal deposito del presente provvedimento;

AVVISA

- che, in caso di mancato deposito, entro 10 giorni successivi alla scadenza del predetto termine, di istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo dovrà proseguire, l'estinzione opererà di diritto *ex art. 630 c.p.c.* e sarà dichiarata senza ulteriori avvisi;
- che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per



la prosecuzione del processo esecutivo;

- che non saranno concesse ulteriori sospensioni;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento, entro cinque giorni ed a cura del custode-delegato, sui siti *internet* sui quali è pubblicata la relazione di stima;

REVOCA

l'udienza già fissata per la data del 30/11/2026.

Si comunichi alle parti e agli ausiliari.

Agrigento, 09/05/2026

Il Giudice dell'esecuzione

Luigi Vivacqua

